

Estratto BURC 44 12.08.2013

Art. 7

*Inserimento dell'articolo 26-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Dopo l'articolo 26-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

***“Art. 26-ter Indennità di partecipazione***

**1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.**